



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 261/17/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.
DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN
OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE
ORIGINALE ITALIANA**

(Palinsesto “Nick Jr.”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera n. 233/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) Con nota prot. n. 0023414 del 31 marzo 2017, la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito, anche Società o Viacom) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto denominato "Nick Jr." della deroga all'obbligo "*di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*" di cui all'art. 3 del *Decreto*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto soddisfa due delle tre condizioni cui l'art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, àncora la legittimazione a presentare l'istanza ovvero la natura tematica del canale e la quota di mercato inferiore all'1%.
- 2) Con nota prot. n. 0024964 del 6 aprile 2017, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione per il palinsesto in oggetto, della deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente convocato la Società in audizione per ottenere ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell'istanza. L'audizione si è svolta in data 11 maggio 2017.
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di due delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione del palinsesto e illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica dello stesso. La linea editoriale del canale risulta connotata da una "*programmazione destinata 24 ore su 24 ai minori*", così come illustrato dalla Società nell'istanza. In particolare, "*il palinsesto propone programmi di animazione e live actions rivolti ad un pubblico in età pre-scolare compreso tra i 3 e 6 anni*". Tale canale con anche "*Teen Nick*" è compreso nell'area bambini della piattaforma Sky. La Società sottolinea che il canale "*Nick Jr.*" non prevede una programmazione di opere cinematografiche.
- 4) Per quanto riguarda la seconda condizione cui è subordinata la richiesta di deroga, ossia la quota di mercato inferiore all'1%, la Società precisa che Viacom detiene "*una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da previdenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento*" inferiore all'1%. La Società a tale riguardo nell'istanza precisa che in assenza della disponibilità del valore del SIC 2016 non è possibile fornire il dato esatto relativo alla quota di mercato di Viacom nell'anno 2016. Tuttavia, da una simulazione fatta relativamente ai ricavi realizzati per l'anno 2016 dalla Società (dato attualmente in corso di elaborazione da parte di Viacom nelle operazioni di redazione del bilancio relativo all'anno fiscale 2016) sul valore SIC 2015 di cui all'Allegato A) della delibera n. 10/17/CONS, <omissis>.
- 5) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

applicazione. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato.

- 6) Al riguardo la Società, nella documentazione trasmessa, ha in via preliminare eccepito l'inapplicabilità del predetto obbligo al palinsesto "*Nick Jr*" data la natura di canale tematico e non cinematografico. In aggiunta a ciò, Viacom ha dato evidenza del fatto che per il palinsesto richiamato, il rispetto dell'obbligo di investimento di cui all'oggetto rischierebbe di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale del canale e con il pubblico di riferimento dello stesso. A parere della Società, tale stato condurrebbe inevitabilmente a un rilevante calo di pubblico, soprattutto per quanto riguarda un ambito fidelizzato come quello dei bambini, e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla Società, nonché l'insorgere di problematiche di carattere legale in relazione ai propri obblighi contrattuali e alla linea editoriale dei propri canali.
- 7) Con riferimento al palinsesto in oggetto inoltre, la Società ha rilevato che quest'ultimo è un canale tematico per bambini, visibile in modalità *pay*, rivolto ad un pubblico di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. In particolare, secondo quanto riportato dalla Società e dalla programmazione fornita agli atti, si rileva come la stessa proponga al proprio pubblico di riferimento un'offerta di prodotto audiovisivo articolata sotto molteplici forme, ovvero cartoni animati, programmi di intrattenimento, programmi di animazione e *live actions*.
- 8) Con riferimento agli ulteriori elementi valutativi forniti dalla Società a sostegno della propria richiesta di deroga per il palinsesto in oggetto, si evidenziano le informazioni fornite in materia di effettiva disponibilità di opere cinematografiche di espressione originaria italiana nei mercati di riferimento, quelle relative alle differenti modalità di approvvigionamento di cui la stessa si avvale, nonché quelle relative alla specificità della linea tematica del palinsesto in oggetto.
- 9) Con riferimento all'elemento valutativo riferibile alla disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto, Viacom ha preliminarmente sottolineato la difficoltà di approvvigionamento di opere cinematografiche di origine italiana. Stante tale considerazione, la Società ha comunque proceduto a elaborare una propria indagine interna dalla quale sono emersi alcuni profili di criticità. Innanzitutto, il dato rilevante è rappresentato dalla limitata disponibilità di opere cinematografiche italiane compatibili con il canale tematico in oggetto, rivolto a bambini, in ragione degli alti costi di produzione e della preferenza della destinazione al canale *home video*, piuttosto che alle sale cinematografiche. Inoltre, il prodotto ideato per la programmazione nei cinema, trova generalmente la sua collocazione principale all'interno dei palinsesti tematici a carattere cinematografico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 10) Con riferimento alla richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'Autorità ritiene condivisibili le argomentazioni esplicitate dalla Società, in quanto supportate da dati e informazioni frutto di elaborazioni e ricerche sul mercato di riferimento. Sul punto, occorre rilevare come la Società in questione, per quanto attiene l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, rileva come, per le ragioni sovraesposte, l'eventuale inserimento di opere di carattere cinematografico, potrebbe portare alla circostanza di distogliere risorse dall'investimento in opere europee coerenti con la propria linea editoriale e il relativo *target* di riferimento con ciò arrecando un ingiustificato danno alla Società, in termini di ritorno economico e appetibilità della propria offerta commerciale.
- 11) Con riferimento agli elementi valutativi riconducibili al *target* di riferimento, alla linea editoriale e alla sua coerenza con la programmazione del relativo palinsesto, la Società ha evidenziato come la fidelizzazione del proprio pubblico di riferimento, ottenuta attraverso l'offerta di programmi specificatamente ideati per tale platea, rappresenti un elemento fondamentale su cui indirizzare le proprie scelte di programmazione e di investimento. Tale circostanza si riflette inevitabilmente sulla linea editoriale del canale, c.d. "*kids*", la quale si basa su programmi destinati ai bambini.
- 12) Con riferimento agli elementi valutativi descritti, l'Autorità ritiene degne di accoglimento le motivazioni addotte da Viacom a sostegno della propria richiesta. Soprattutto per canali di natura tematica, infatti, caratterizzati da un'offerta commerciale fortemente orientata a soddisfare specifiche esigenze del pubblico di riferimento, la scelta di prodotto audiovisivo coerente con la propria linea editoriale assume una valenza strategica, sia sotto il profilo degli investimenti, che con riguardo ai ritorni in termini di ricavi pubblicitari. Con particolare riferimento al palinsesto "*Nick Jr.*", caratterizzato dalla peculiarità del pubblico di riferimento, la scelta di una programmazione in linea con le esigenze del *target* risulta di primaria importanza anche ai fini del relativo posizionamento nel mercato. Tale considerazione è degna di attenzione anche alla luce della particolare fascia di pubblico cui il palinsesto in oggetto si rivolge, ovvero i bambini dai 3 ai 6 anni e del connesso obiettivo educativo che si propone. Soprattutto in tale contesto, la scelta di programmi che utilizzino un determinato tipo di linguaggio, piuttosto che ricorrano all'utilizzo di uno specifico formato di immagini o di programmazione, è di primaria importanza, soprattutto se letti in un'ottica di tutela di tali fasce di età. Ricorrere all'inserimento nel palinsesto di opere, come ad esempio i lungometraggi e con specifico riferimento, quelli a carattere cinematografico di espressione originaria italiana, totalmente distinti per personaggi e caratterizzazione, piuttosto che per durata della programmazione, totalmente differenti da quelle cui sono abituati gli spettatori, porterebbe verosimilmente ad alterare la linea editoriale dei palinsesti in oggetto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 13) L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società soprattutto in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale del palinsesto in questione genererebbe in termini di risultati operativi Viacom. Soprattutto in un canale così fortemente targettizzato, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi. Altro elemento degno di attenzione in relazione alla modalità *pay* è il posizionamento sul *bouquet* Sky. La forte caratterizzazione del canale, strettamente connessa alla sua linea editoriale, è infatti uno degli elementi principali che permette allo stesso di rendere appetibile la propria offerta commerciale rispetto ai pacchetti tematici proposti dalla piattaforma a pagamento.
- 14) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità del canale in questione;

CONSIDERATA l'auspicabile evoluzione della normativa di riferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati al comma 2 e altresì prospettati nella segnalazione che l'Autorità ha trasmesso al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che a seguito della modifica all'articolo 44 del *Testo unico* l'Autorità dovrà aggiornare e coordinare i propri regolamenti che disciplinano la materia, secondo quanto già previsto con delibera n. 21/15/CONS, con il coinvolgimento dell'intera filiera produttiva;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte prevista dall'art. 3 del *Decreto*, presentata dalla società Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto "*Nick Jr.*".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Viacom International Media Networks Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi